

**Regolamento relativo all'uso e all'applicazione  
dello Stemma, del Gonfalone e del marchio  
della Provincia di Rimini.**

**Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 72 del 29 settembre 1998**

## **Art. 1 - Scopo e applicazione**

Il presente Regolamento è predisposto in osservanza dell'art. 3 del vigente Statuto della Provincia di Rimini e ha lo scopo di stabilire e disciplinare l'uso dello Stemma, del Gonfalone e del marchio della Provincia.

## **Art. 2 - Stemma**

Lo Stemma della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 2 del 15.01.96 e il cui uso è stato concesso con D.P.R. del 20.02.1996 è così descritto: "campo di cielo, alla cocca d'oro, bordata di rosso, navigante sul mare d'azzurro, fluttuoso di argento, attraversante, munita di quattro vele d'oro, bordate di rosso, dell'albero e del sartiame, dello stesso, essa cocca nella forma effigiata nel Tempio Malatestiano di Rimini da Agostino Di Duccio. Ornamenti esteriori da Provincia. "

Il disegno originale e l'atto di concessione con la relativa descrizione dello Stemma sono custoditi presso l'archivio dell'Ente.

## **Art. 3 - Uso dello Stemma**

- 1) L'uso dello Stemma può essere autorizzato dal Presidente della Provincia quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini, in forma singola e/o associativa, in tutti i campi dell'agire umano.
- 2) Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta dell'Amministrazione Provinciale, dimostrare di farne buon uso.
- 3) In caso di mancata risposta o qualora il Presidente ravvisi improprietà nell'uso dello Stemma, l'autorizzazione può essere revocata.

## **Art. 4 - Gonfalone**

Il Gonfalone della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 2 del 15.01.1996 e il cui uso è stato concesso con D.P.R. del 20.02.1996 è così descritto: "drappo di bianco, caricato dallo Stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Provincia. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà

rappresentato lo Stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro. "

#### **Art. 5 - Custodia del Gonfalone**

Presso la sede della Provincia ci sono cinque esemplari del Gonfalone:

- il primo, stabile, collocato presso la Presidenza;
- il secondo, stabile, collocato presso la sala della Giunta Provinciale;
- il terzo, stabile, collocato presso la sala del Consiglio Provinciale;
- il quarto e il quinto, mobili, collocati presso l'ufficio Economato.

#### **Art. 6 - Utilizzo del Gonfalone**

- 1) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 24.12.1925 n. 2264 e successive modificazioni, la Provincia fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d'onore accompagnato sempre dalla Bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).
- 2) Il Gonfalone rappresenta la Provincia nelle manifestazioni civiche, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, accompagnando il Presidente o chi lo rappresenta.

#### **Art. 7 - Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente**

- 1) La partecipazione del Gonfalone - di norma - è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.
- 2) L'Amministrazione Provinciale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse provinciale, organizzate da Enti, Istituzioni, Associazioni, Movimenti che perseguono finalità di carattere sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 3) L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità provinciale.

4) Analogamente, l'Amministrazione Provinciale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni e iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgano anche fuori del territorio provinciale.

#### **Art. 8 - Modalità per la concessione in uso e l'invio del Gonfalone**

1) Il legale rappresentante degli Enti e delle organizzazioni di cui al precedente art. 7 deve presentare apposita istanza al Presidente della Provincia.

2) Nella richiesta devono essere precisati gli elementi che, ai sensi dell'art. 7, ne consentano l'istruttoria tecnica.

#### **Art. 9 - Collocazione del Gonfalone**

1) Scortano il Gonfalone tre dipendenti dell'Amministrazione Provinciale .

2) Alle cerimonie organizzate nell'ambito della Provincia, il Gonfalone ha il posto d'onore al fianco di quello del Comune ospitante.

3) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

4) Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa.

#### **Art. 10 - Procedure per l'autorizzazione all'uso del Gonfalone**

1) L'invio del Gonfalone - previa istruttoria tecnica del responsabile dell'Ufficio di Gabinetto - è autorizzato dal Presidente della Provincia.

2) L'ordine di servizio per l'invio del Gonfalone viene effettuato - agli uffici competenti - dal responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, previa autorizzazione del Presidente della Provincia.

#### **Art. 11 - Marchio**

1) Viene istituito un marchio della Provincia di Rimini che riproduce e sintetizza graficamente lo Stemma.

2) Il marchio è il segno distintivo che la Provincia di Rimini adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esplicazione delle sue attività.

3) Il marchio, simbolo della Provincia di Rimini, è composto da un bordo nero contenente la cocca, in veste grafica attuale e adeguata alle nuove esigenze di

visualizzazione, di colore azzurro su fondo rosa-arancio; lo stesso è riproducibile anche nella versione in bianco e nero.

### **Art. 12 - Il Logotipo**

Al marchio si abbina graficamente il logotipo “Provincia di Rimini”, costituito da un carattere della famiglia dei “lineari”, dello stesso spessore del tratto nero che caratterizza il disegno della cocca.

### **Art. 13 - Utilizzo del marchio e del logotipo**

- 1) Il marchio (e logotipo) viene applicato su manifesti, striscioni, stendardi, segnaletica stradale, automezzi, su involucri, come incisione o rilievo e usato altresì su carta da lettera, stampati, buste e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere.
- 2) L'utilizzazione del marchio (e logotipo) deve in ogni modo assicurare il rispetto, formale e sostanziale, dell'immagine coordinata della Provincia.
- 3) L'uso da parte di altri Enti e privati è consentito mediante autorizzazione rilasciata dal Presidente previa presentazione della relativa domanda e istruttoria tecnica del Responsabile dell'Ufficio Relazioni Pubbliche.